

l'attività economica. Il P. rileva pertanto che si ha in questo assetto una tendenza netta della maggioranza dell'offerta ad imporre il proprio punto di vista sulla minoranza, anche se tutti nell'insieme sono sottoposti alla forza regolatrice e trasformatrice dello Stato. Le conseguenze, di tutto ciò si riflettono sui prezzi e sui costi, sicché bisognerà (come fa il P. nel successivo volume del Corso) ricollegare l'impresa al suo ambiente naturale, il mercato interno, a sua volta collegato al mercato internazionale. Il P. riepiloga la trattazione così: « Ci siamo occupati della realtà capitalista come di un sistema, in opposizione ad altri sistemi. Abbiamo visto le modificazioni delle strutture di questo sistema. In seguito abbiamo messo a punto le basi del sistema ed il suo spirito. Abbiamo concentrato la nostra attenzione sull'istituzione cardinale del sistema: l'impresa vista nella sua estensione e nella sua intensità » (p. 556).

Mentre già in questa edizione son visibili, pure sotto le vesti dell'esposizione scolastica, le tendenze del P., che è fra gli economisti francesi uno dei più prossimi agli attuali orientamenti inglesi ed americani, si suggerisce a completamento di questa trattazione, la lettura del suo volumetto: *Le Capitalisme* (Collection «Que Sais-je?», P.U.F., 1948).

G. STEFANI

Ferrara, Università.

Tosi S., *Il colpo di Stato* (Con prefazione di W. CESARINI SFORZA. Pubblicazione della Biblioteca giuridica, collana diretta da W. Cesarini Sforza). Un vol. di pagg. 171, Gismondi, ed., Roma, 1951.

L'individuazione scientifica del fenomeno che si suol chiamare « colpo di stato » non è stata né troppo frequentemente, né finora, perfettamente compiuta. La molteplice varietà dei procedimenti con cui i colpi di stato vennero attuati, le conseguenze politico-giuridiche diverse che da essi scaturirono, hanno sempre costituito un ostacolo per uno studio mirante a dare unità di impostazione ad una figura, i cui contorni così spesso risultano incerti, rispetto a quelli, non meno incerti, di altre figure affini, quali, da un lato, la c.d. congiura di palazzo, dall'altro, la rivoluzione. E' naturale, dunque, che nella storia debba affondare le proprie radici qualunque indagine sull'ar-

gomento: primordiale esigenza cui ottempera il Tosi, dedicando buona parte del suo diligente volume alla analisi critica della tecnica dei più importanti colpi di stato che, dalla rivoluzione francese in poi, si sono verificati, da quello, ormai classico, del diciotto brumaio, all'altro, pure paradigmatico, del due dicembre (ad essi viene riservato il più largo spazio), per giungere ai colpi di stato di Mussolini, di Hitler, del 25 luglio 1943 in Italia, e a quello, recente, cecoslovacco. Ma il Tosi si propone di esaminare, come si legge nella premessa, anche e propriamente, l'aspetto giuridico del colpo di stato, in armonia con il carattere della raccolta in cui il volume è inserito.

Senza dubbio l'indagine, sul terreno storico-politico, è assai approfondita, e riesce felicemente, dopo il contributo apprezzabilissimo apportato, un trentennio fa, dal Malaparte, a ricavare gli elementi qualificatori del fenomeno studiato. Sembra infatti doversi concordare con l'Autore quando questi rileva che il colpo di stato è un *quid minus* rispetto alla rivoluzione, perchè manca del contenuto filosofico, sociale ed universale che questa contraddistingue, ma è un *quid plus* rispetto alla congiura di palazzo, il cui unico scopo consiste nella eliminazione o sostituzione del detentore del potere. Parimenti è esatto, in genere, che il colpo di stato ha carattere reazionario, inteso il termine nel senso di un rafforzamento del potere esecutivo a scapito degli altri poteri dello Stato, e che ad esso non consegue un sostanziale rinnovamento della classe politica, un completo « ricambio sociale », ma soltanto, al più, un compromesso tra la vecchia classe politica e quella novellamente formatasi. Il nucleo essenziale della tesi sembra però rinvenirsi là dove il Tosi afferma (pag. 78) che il colpo di stato si manifesta con alterazione governativa e di regime, nel suo aspetto politico, ottenuta con la violenza, o la pressione, o la frode, ed altresì di un mutamento costituzionale intero o parziale, nel suo momento giuridico, inteso a regolare e legittimare giuridicamente il fatto compiuto.

Se la rivoluzione, per chi accetti la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, potrebbe presentare, nel suo svolgimento, carattere giuridico (in questo senso SANTI ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, voce *Rivoluzione e diritto*, IV), il colpo di stato, come fenomeno giuridico, non

è invece suscettibile di unitaria considerazione. Esso consta di un complesso di atti posti in essere da una pluralità di persone. Se tali atti rientrano nella legalità costituzionale, come il Tosi asserisce essere avvenuto per il colpo di stato di Gottwald in Cecoslovacchia nel 1948 — si vedrà più sotto con quanta esattezza —, il problema stesso parrebbe non porsi, restando però da chiarire come mai possa ancora parlarsi di un colpo di stato, oppure escono da essa, ed allora rispetto all'ordinamento vigente costituiscono illeciti, di regola perseguiti anche penalmente. Giuridicamente, dunque, anche accettando le conclusioni formulate dal Tosi sul piano storico, il colpo di stato o non ha alcuna autonoma rilevanza, o è nulla più che una somma di reati. Il mutamento giuridico-costituzionale, che si accompagna al colpo di stato, non ne rivela la struttura giuridica, ma costituisce la legittimazione, od il tentativo di legittimazione, di uno stato di fatto contrario all'ordinamento preesistente, nel che il colpo di stato consiste. Tale mutamento presuppone avvenuto il colpo di stato, perchè, senza il successo di questo, non solo non si avrebbe mutamento, ma la repressione prevista dalle leggi. In altri termini, o il colpo di stato si considera rispetto all'ordinamento preesistente, come la denominazione stessa sembra suggerire, ed allora è un complesso di fatti giuridici solo in quanto l'ordinamento medesimo li qualifica negativamente; o si considera, meno correttamente, rispetto all'ordinamento mutato, ed allora esso non è certo un fenomeno giuridico, ma pregiuridico. Il Tosi parla di fatto normativo: ma anche qualora con questa espressione voglia significarsi il fatto dal quale scaturisce l'esercizio di un potere, nel caso, costituente, e che dunque va considerato come fonte remota di produzione di norme costituzionali, non per questo lo studio del colpo di stato pertiene al diritto costituzionale, tecnicamente inteso, come, ovviamente, non è neppur esclusivo della politica. Perchè, in sostanza, il problema che qui si pone è proprio quello dei confini tra il diritto costituzionale e la politica, problema che non sfugge al Tosi, ma sul quale egli non si sofferma, sostenendo che una netta distinzione tra le due discipline o, per chi preferisca, tra le due scienze, non è ancora stata fissata. Il che, però, non è una valida ragione per trascurarla.

Di questa non accettabile impostazione giuridica del lavoro sembra rendersi conto il Cesarini Sforza, il quale, nell'ampio ed acuto scritto posto a prefazione di esso, si sofferma ad analizzare un punto che, in effetti, non viene chiarito nelle pagine del Tosi: come si possa conciliare la nozione di colpo di stato con la perfetta legalità costituzionale in cui, secondo entrambi, il colpo di stato talora avviene; contraddizione che il Tosi non riesce a superare. Per il Cesarini Sforza il colpo di stato è sempre viziato di incompetenza costituzionale interna, in quanto manifestazione di volontà rivoluzionaria da parte di organi costituzionali; ma non sempre si tratterebbe di volontà illegittima, presentando, questo concetto, minore ampiezza rispetto al primo, il quale si riferirebbe a tutti quei casi in cui tali manifestazioni non possono avere effetti del tipo di quelli previsti dall'ordinamento giuridico-costituzionale. La distinzione, pur ingegnosa, non sembra fondata. Ad essa non giova richiamarsi allo sviamento di potere del diritto amministrativo, figura tipica dell'eccesso di potere e non dell'incompetenza, e non meno noto vizio di legittimità degli atti amministrativi.

Non più persuasivo è l'altro esempio addotto a sostegno della tesi, e tratto dal diritto costituzionale. Se gli organi del potere legislativo « rivedessero » la forma repubblicana dello Stato, afferma il Cesarini Sforza (pag. 12), essi violerebbero la loro sfera di competenza, perchè, secondo l'art. 139 della Costituzione, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, ma non commetterebbero alcun atto illegittimo, perchè la Costituzione non vieta che la forma dello Stato sia mutata. Non è però contestabile che l'art. 139 stabilisce un assoluto divieto di procedere a revisione della forma repubblicana dello Stato, la quale, ove avesse luogo, non porrebbe soltanto un problema di incompetenza, ma di legittimità costituzionale. Altra questione è quella relativa all'effettivo valore dell'art. 139, valore che è essenzialmente politico. Nessuna disposizione, è stato bene osservato, può impedire la abrogazione pura e semplice di tale articolo: ciò non toglie, però, che, fuor di questa via, ogni altra procedura diretta al mutamento della forma repubblicana dello Stato, sia in contrasto con la Costituzione.

In realtà, un colpo di stato perfettamente rispettoso della legittimità costituzionale

non si è mai dato, e non si darà mai: anche ove si esamini quello di Gottwald del 1948, si noterà che egli dovette far ricorso ad una mobilitazione di forze di partito per varare un gabinetto a maggioranza comunista. L'illegalità è connaturata al colpo di stato, ed il colpo di stato è tale solo nei limiti in cui viola l'ordine costituito. Constatazione non trascurabile, perchè fornisce un elemento, sia pure negativo, per la individuazione della figura di cui si tratta.

Malgrado i premessi rilievi, che del resto toccano solo un aspetto dell'indagine, il volume del Tosi innegabilmente apporta un serio contributo allo studio di una materia ancor fluida, e certo degna di un interesse scientifico più vasto di quello finora suscitato.

E. CASSETTA

Torino, Università.

TRICERRI C., *Il sistema filosofico-giuridico di John Stuart Mill*. Un vol, di p. 205, Milano, Giuffrè, 1950.

L'Autore, prima di delineare la struttura filosofico-giuridica di John Stuart Mill, fissa alcuni principi fondamentali che poi terrà presente allorquando, nello sviluppo successivo dell'opera, prenderà posizione nei confronti della concezione milliana.

Lo spirito pragmatistico e utilitaristico, precisa nella premessa, è certo dovuto all'indole del mondo anglosassone e, per conseguenza, dei loro filosofi. Precedente questo solo parzialmente riscontrabile nel mondo romano, i cui pensatori pur avendo « un carattere meno idealistico di quello dei modelli greci cui si ispirarono » (pagina 1), accontentandosi nel campo gnoseologico del criterio della verosimiglianza, non si sono arrestati ad un relativismo etico (pag. 2), ma hanno ritrovato il fondamento ultimo del diritto nella natura umana.

Il diritto infatti è « indissolubilmente legato con la natura essenziale dell'uomo come mezzo di estrinsecazione della politicità dell'umanità (pag. 9): la politica così intesa altro non è che « universale in cui si mediano, inverandosi, la giuridicità, l'economicità, la moralità ecc. Si tolga questa destinazione dell'uomo a vivere in consorzio e non si avranno più rapporti da regolare, costumi da instaurare, leggi da sta-

bilire » (pag. 7). L'oscillazione del Mill, dal Tricerrì subito denunciata, è proprio quella di ipostatizzare i termini, quali individuo e Stato estraniandoli e contrapponendoli l'uno all'altro (pag. 9).

Tale oscillazione comunque non toglie che la base della concezione milliana sia individualista. E' dallo studio dell'individuo che il Mill prende le mosse, perchè la società con le sue leggi e i suoi problemi si identifica con la vita l'individuo (pag. 19). La suddetta individualità però è su un piano generale. « Il suo valore si moltiplica quando essa attinge la genialità » (pag. 29). Il genio è un fattore nuovo che apporta alla società qualcosa di originale, il quale diversamente sarebbe mancato. Come fattore nuovo parrebbe sottrarsi al ritmo deterministico, alle leggi generali che dominano la società. Il Mill cerca di girare la difficoltà asserendo che il genio « non solo rappresenta un elemento d'accelerazione, ma dipende anche esso dalle circostanze generali che creano l'ambiente nel quale possa svilupparsi » (pag. 31). Col genio cioè l'individuo, che è l'elemento motore della società, è potenziato e potenza al massimo grado (pag. 36).

Però è da notare che l'importanza della società, quantunque l'individualismo si imponga, va gradualmente acquistando un suo contenuto, e viene ammassa attraverso la valutazione delle circostanze ambientali, una sua funzione determinante (pag. 40). L'individuo milliano non è cioè da concepirsi atomisticamente, confondendosi esso con l'ambiente in cui vive e con i suoi simili (pag. 43). Per conservare l'umana convivenza, l'uomo non deve nuocere agli interessi altrui riguardati come diritto e deve compiere la sua parte di sacrifici in favore della società medesima (pag. 48).

Un'analoga oscillazione, che parrebbe contrastare ai principi eminentemente utilitari del Mill, parrebbe quella relativa al diritto naturale. E' ovvio che propriamente un diritto naturale non può esistere in una interpretazione conforme all'indole del pensatore inglese, come sostiene il Vidari. E' chiaro comunque, osserva il Tricerrì, che quando il Mill asserisce che la libertà è il diritto primo dell'uomo, sembra conservare « un poco di quel principio metempirico che con tanta animosità ha voluto combattere » (pag. 67), « e non ha più certo davanti agli occhi un freddo calcolo utilitaristico » (pag. 66). La stessa cosa si verificherà